

**TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. OMISSIS/2016 in persona del Giudice, Dott.ssa Rosamaria Ragosta, promossa

DA:
DITTA CORRENTISTA
CONTRO
BANCA

-ricorrente
-resistente

all'esito della camera di consiglio relativa all'udienza del 15.06.2017, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con la presente azione, esperita ai sensi dell'art. 702bis c.p.c. il legale rappresentante di DITTA CORRENTISTA ha convenuto in giudizio il BANCA. e, premesso di essere stato titolare presso la filiale di OMISSIS della banca convenuta, del conto corrente n. OMISSIS, ha chiesto accertarsi la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della commissione di massimo scoperto, l'illegittima applicazione del regime di decorrenza delle valute e di interessi ad un tasso usurario e, per l'effetto, condannarsi la banca convenuta alla ripetizione delle somme indebitamente incassate per l'importo di 169.548,06 euro, il tutto con vittoria delle spese di lite ed onorari di causa, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.

A fronte della presente azione si è costituita la banca convenuta che, eccependo l'infondatezza delle ragioni del ricorrente, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Il giudizio veniva istruito unicamente con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.

Venendo al merito giova precisare che ai sensi dell'art. 2697 c.c. chi vuol far valere un diritto in giudizio ha l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere, specificando le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che l'altra parte abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali contestandole o ammettendole, contestazione che deve essere specifica atteso che il giudice, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., può porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla controparte.

Pertanto, nell'ipotesi in cui il correntista agisca in giudizio per l'accertamento delle illegittimità lamentate e conseguente rideterminazione del saldo, incombe sul medesimo, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di allegare e provare i fatti posti a base della domanda mediante la produzione di tutta la documentazione contrattuale relativa ai rapporti negoziali intercorsi con la banca, con l'indicazione specifica delle clausole oggetto di censura e dei motivi di invalidità delle stesse, nonché mediante la produzione della documentazione contabile relativa a tutti i rapporti contrattuali, con l'indicazione specifica delle poste passive integranti esborsi maggiori e delle ragioni per cui si ritiene che tali esborsi siano indebiti; infatti, solo la documentazione contrattuale consente di verificare ciò che è stato effettivamente convenuto tra le parti ed accertare le invalidità lamentate, e solo la produzione della intera sequenza contabile consente di ricostruire in maniera puntuale i rapporti di dare ed avere intercorsi tra le stesse e di verificare, quindi, i versamenti eseguiti e non dovuti.

Sentenza, Tribunale di Foggia, Dott.ssa Rosamaria Ragosta, n. 7214 del 15 giugno 2017

Peraltro, la predetta documentazione è direttamente accessibile alla parte istante, posto il diritto, ex art. 119 T.U.B. di ottenere dall'istituto bancario, a proprie spese, la consegna di copia della documentazione relativa a ciascuna operazione registrata nell'ultimo decennio; inoltre, in caso di inerzia della banca a fronte della richiesta della predetta documentazione da parte del cliente la giurisprudenza ha ritenuto ammissibile la richiesta in via monitoria della consegna della documentazione contrattuale e degli estratti conto bancari e previdenziali, per cui solo in mancanza della dimostrazione dell'esperienza, senza, esito dei previsti rimedi è ammissibile la richiesta di cui all'art. 210 c.p.c. .

Ebbene, nel caso di specie il ricorrente ha dedotto e provato di aver richiesto tutta la documentazione contrattuale e contabile alla banca ai sensi del richiamato art. 119 TUB e che la banca a fronte della predetta richiesta è rimasta inerte; tuttavia, il ricorrente, prima dell'introduzione del presente giudizio avrebbe dovuto premunirsi della predetta documentazione, **sollecitandone la consegna alla banca o agendo in via monitoria per ottenere l'ingiunzione alla consegna della stessa al fine di assolvere al predetto onere di specifica allegazione funzionale al vaglio della fondatezza delle domande avanzate.**

Infatti, in mancanza della predetta documentazione, il ricorrente non ha assolto ad alcuno degli oneri sullo stesso incombenti limitandosi ad una generica contestazione in ordine alla illegittimità di talune clausole contrattuali in ragione di meri richiami giurisprudenziali senza contestualizzare le dedotte censure con riguardo a clausole contrattuali determinate o a contabilizzazioni specifiche ed ha addirittura richiesto una consulenza tecnica contabile al fine di rideterminare gli importi dalla stessa dovuti che, in mancanza dell'allegazione e della prova di specifiche censure, è inammissibile in quanto meramente esplorativa; infatti sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che *“la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitano di specifiche conoscenze; ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”* (cfr. Cass. 8 febbraio 2011, n. 3130).

In ragione di quanto esposto deve concludersi per l'integrale rigetto della domanda di parte ricorrente avente ad oggetto la rideterminazione degli importi da questa dovuti in favore della banca convenuta e la condanna di rigetto le domande di parte attrice;

In ragione del principio della soccombenza condanna, il legale rappresentante di DITTA CORRENTISTA, al pagamento delle spese di lite, in favore di BANCA in persona del legale rappresentante p.t., che si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.

P.Q.M.

-. rigetta il ricorso;

-. condanna il legale rappresentante di DITTA CORRENTISTA, al pagamento delle spese di lite, in favore di BANCA, in persona del legale rappresentante p.t., che si liquidano in 6.464,15 euro per compensi, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. secondo le aliquote vigenti per legge.

FOGGIA, 15 giugno 2017

**Il Giudice
Dott.ssa Rosamaria Ragosta**

****Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***